

13/10/2011 - Assegno di maternità anche per le "precarie"

Il Testo Unico della maternità; (Decreto Legislativo 26 marzo 2011 n. 151) riconosce alle madri (biologiche, adottive o affidatarie) in possesso di determinati requisiti il diritto di ricevere il cosiddetto assegno di maternità; il cui ammontare, per le nascite avvenute durante l'anno in corso, è pari alla cifra di 1.946,88 euro.

Le destinatarie del provvedimento sono:

- le lavoratrici con rapporto lavorativo in corso che abbiano diritto all'indennità di maternità; e che possano contare su almeno tre mesi di contribuzione maturati nell'intervallo di tempo compreso tra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita;
 - le lavoratrici che abbiano concluso il rapporto di lavoro nel corso della gravidanza e che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione maturati durante il periodo compreso tra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita;
 - le dipendenti in possesso di almeno tre mesi di contribuzione che abbiano già usufruito di una prestazione da parte dell'Inps (come ad esempio quella per la disoccupazione); ma esclusivamente nell'ipotesi in cui tra il momento del parto e quello di cessazione del diritto alla prestazione non siano trascorsi più di nove mesi.
- Possono accedere al beneficio le madri residenti in Italia che siano cittadine italiane o comunitarie oppure extracomunitarie (ma in quest'ultimo caso è necessario avere il permesso Ce per i soggiornanti di lungo periodo, vale a dire l'ex "carta di soggiorno"). Inoltre, le richiedenti sono tenute a presentare la domanda all'Inps entro sei mesi dal lieto evento.
-